

Parco Nazionale

Parco Nazionale dei Monti Sibillini



Uffici attualmente ospitati presso:

Loc. Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 335 7226283

Monti Sibillini

Prot.n. 0000534-24/01/2019-EP_N078-SARCH-P
Class. 7.10.5

Oggetto: LEGGE 06.12.1991 N.394 E SMI - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993
LEGGE 15/12/2016, N. 229 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 9 DEL 14/12/2016 E
SS.MM.II. - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE,
DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE
DI MONTEMONACO (AP) - RICHIEDENTE: USR MARCHE PER CONTO DI AZ. AGR.
MASSACCI ANDREA (PR. 12/19) COMUNICAZIONE CONCESSIONE
PROVVEDIMENTO N. 10 DEL GIORNO 24.01.2019 E RICHIESTA AFFISSIONE ALBO.

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

regione.marche.usr@emarche.it

Regione Marche_Ufficio Speciale per la ricostruzione
63100 Ascoli Piceno (AP)

comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Comune di Montemonaco
63080 Montemonaco (AP)

fmc43293@pec.carabinieri.it

Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
62039 Visso(Mc)

fap43298@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Parco Montemonaco
63088 Montemonaco (AP)

In riferimento alla nota n.245 del 3.01.2019, pervenuta in data 4.01.2019 prot. 63, da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Marche, inerente la delocalizzazione temporanea dell'attività economica di cui in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento n. 10 del 24.01.2019 con il quale è stato concesso il Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 s.m.i, si chiede al Comune di Montemonaco di affiggere all'albo per sette giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal 25.01.2019. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al Reparto carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed alla Stazione Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.

VL

Il Direttore
(Ing. Carlo Biondo)

Parco Nazionale



Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Nulla Osta

(artt. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

<p>N° 10</p> <p>Del 24.01.2019</p>	<p>OGGETTO: LEGGE 15/12/2016, N. 229 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 9 DEL 14/12/2016 E SS.MM.II. - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE DI MONTEMONACO (AP) - RICHIEDENTE: USR MARCHE PER CONTO DI AZ. AGR. MASSACCI ANDREA (Pr. 12/19)</p>
------------------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Visto lo Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL NULLA OSTA

All' Ufficio Speciale Ricostruzione Marche per conto della Ditta "Az. Agr. Massacci Andrea" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea di attività economiche quale Magazzino/Fienile, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, nel Comune di Montemonaco della Ditta Az. Agr. Massacci Andrea, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- Al fine di una migliore integrazione con l'ambiente esterno, gli elementi di tamponatura esterna dovranno avere idonea colorazione intonata all'ambiente circostante da concordare con l'ufficio tecnico comunale;

- Le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere rimosse entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, anche nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



The image shows a circular official stamp of the Parco Nazionale del Monte Sibillini. The stamp contains the text "COMUNE DI MONTEMONACO" at the top, "PARCO NAZIONALE DEL MONTE SIBILLINI" around the bottom edge, and "PARCHIO" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: LEGGE 15/12/2016, N. 229 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 9 DEL 14/12/2016 E SS.MM.II. - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE DI MONTEMONACO (AP) - RICHIEDENTE: USR MARCHE PER CONTO DI AZ. AGR. "MASSACCI ANDREA" (Pr. 12/19)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del Ufficio Speciale Ricostruzione per conto della Ditta Az. Agr. Massacci Andrea, pervenuta in data 4.01.2019 prot. 63, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- Che tale richiesta è relativa alla delocalizzazione temporanea di attività economiche, magazzino/fienile, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, nel Comune di Montemonaco dell'azienda agricola Massacci Andrea;
- Che, secondo quanto riportato nella perizia asseverata redatta dall'ing. Brasili, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo (FM) al n. A225, con studio professionale in Rapagnano (FM), il proponente optava per la soluzione di una nuova edificazione, con metratura inferiore, su di un lotto già nella disponibilità dell'azienda agricola, per effetto di un contratto di affitto;
- Che l'intervento di natura temporaneo è stato autorizzati dai proprietari, come riportato nella perizia asseverata;
- Che i lavori consistono, per quanto attiene la delocalizzazione, nella realizzazione di un nuovo edificio di tipo temporaneo delle dimensioni di m 20 x 8,5 per una superficie complessiva di circa mq 170. Lo stesso verrà realizzato con struttura portante in acciaio tamponata e coperta con pannelli sandwich fondata su platea in c.a.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "C" di Protezione, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- all'esterno della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato, inoltre, che:

- le opere previste nella progettazione, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993;
- tale intervento appare, pertanto, coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;

- data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi;

Visti:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale, tra l'altro, si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di rilasciare all' Ufficio Speciale Ricostruzione Marche per conto della Ditta "Az. Agr. Massacci Andrea" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea di attività economiche quale Magazzino/Fienile, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, nel Comune di Montemonaco della Ditta Az. Agr. Massacci Andrea, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- Al fine di una migliore integrazione con l'ambiente esterno, gli elementi di tamponatura esterna dovranno avere idonea colorazione intonata all'ambiente circostante da concordare con l'ufficio tecnico comunale;
- Le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere rimosse entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, anche nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Collaboratore tecnico
(Ing. Valentina Lepore)

